

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

X LEGISLATURA

---

**ATTI PARLAMENTARI**

---

# **RESOCONTI STENOGRAFICI**

DELLE SEDUTE DELLA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**

**SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA  
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI**

*(Legge 17 maggio 1988, n. 172, modificata con legge 31 gennaio 1990, n. 12,  
con legge 28 giugno 1991, n. 215 e con legge 13 dicembre 1991, n. 397)*

---

**VOLUME I**

**Dalla 1<sup>a</sup> alla 18<sup>a</sup> seduta**  
(28 luglio 1988 - 23 maggio 1989)



**3ª SEDUTA**

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1988

**Presidenza del presidente GUALTIERI***La seduta ha inizio alle ore 14,30.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del regolamento interno.

Onorevoli colleghi, prima di iniziare la discussione, desidero comunicarvi che ho inoltrato al capo della Polizia, dopo aver acquisito il consenso del Ministro dell'interno, la richiesta di una relazione scritta sulla situazione in Alto Adige e sul terrorismo, che in queste zone si manifesta in forme anche gravi, riservandoci di approfondire tale relazione durante le audizioni che verranno organizzate su questo problema. Desidero, altresì, informare i componenti della Commissione che ho sollecitato le competenti autorità, il Presidente della Corte d'assise di Firenze e il pubblico ministero Vigna, perchè ci forniscano dei chiarimenti sulla fuga del cittadino austriaco Schaudinn, che è scomparso alla vigilia del processo di Firenze per la strage sul treno n. 904 e, dopo essersi recato in Germania, è stato a lungo intervistato dalla televisione di Stato italiana. Il pubblico ministero Vigna mi ha assicurato di aver inoltrato immediatamente un nuovo mandato di cattura per il reato di strage e di aver chiesto l'avvio delle procedure per l'extradizione. Comunque, mi ha avvertito che vi sono scarse probabilità in questo senso a causa dei vigenti accordi tra il nostro paese e la Germania che regolano l'extradizione. Ho sollecitato tali chiarimenti in quanto ritengo che sia molto grave che alla vigilia di un processo così importante (che si svolgerà il 2 novembre ed anzi sarebbe opportuno che qualche componente della nostra Commissione si recasse al processo per testimoniare la nostra attenzione verso questi problemi) l'imputato Schaudinn sia potuto fuggire facilmente, anzi direi improbabilmente, pur essendo un elemento portante di tutta l'accusa.

**BOSCO.** Signor Presidente, la ringrazio di averci informato di questa iniziativa, che ritengo opportuna ed importante. La Commissione dovrà riunirsi al più presto e valutare le circostanze che hanno favorito la fuga dal nostro paese dell'imputato tedesco Schaudinn, in stato di arresto domiciliare. Propongo che delle questioni ora ricordate dal Presidente si tenga conto nella stesura del programma delle audizioni (possibilmente proprio la prossima settimana) in quanto il fatto che si è

verificato è di una gravità eccezionale ed ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica. Siccome uno dei nostri compiti fondamentali è tra l'altro quello di accertare le cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, ritengo che un episodio di questo genere debba costituire l'oggetto di una nostra decisa azione. Dobbiamo, pertanto, procedere all'audizione del capo della Polizia, dei responsabili dell'ordine pubblico e di tutti coloro che erano responsabili della sorveglianza del detenuto (anche per far capire che la nostra Commissione è estremamente attenta e vigilante verso tali episodi), audizioni che naturalmente potranno costituire degli elementi di valutazione degli episodi stessi.

**PRESIDENTE.** Intervengo brevemente per dire che mi propongo di convocare all'inizio della prossima settimana l'Ufficio di presidenza per stabilire il calendario dei lavori. In quell'occasione proporrò, se gli altri membri della Commissione sono d'accordo, di organizzare queste audizioni al più presto per chiarire le questioni testè ricordate.

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** Signor Presidente, la ringrazio delle informazioni che ci ha fornito. Concordo anch'io sull'esigenza di chiarire rapidamente questo episodio. Nel contempo, mi permetto di sottoporre all'attenzione di questa Commissione un'altra esigenza che - a mio avviso - è ugualmente importante. Come ci siamo potuti ricordare dalla lettura del processo verbale, questa Commissione ha anche il compito (sollecitato nelle scorse settimane dallo stesso Presidente) di occuparsi del caso Cirillo. In questa vicenda si è verificato un episodio di estrema gravità: una intervista rilasciata al TG3, e poi diffusa dagli organi di stampa, da Raffaele Cutolo, dalla quale sono scaturiti elementi di una certa rilevanza. Il tutto complicato dalle vicende successive, dall'assassinio di un parente di Raffaele Cutolo che getta una luce ancora più sinistra sull'intera questione. Credo di poter avanzare la richiesta che questa Commissione si attivi per ascoltare, in sede di audizione, anche il signor Cutolo nel più breve tempo possibile.

**PRESIDENTE.** Vedremo di esaminare anche questo problema.

**MACIS.** Affinchè non vi siano equivoci, vorremmo esprimere l'opinione che questo tipo di attività può essere svolto, ma all'interno di un programma serio che la Commissione si deve dare. Non vorremmo che inseguissimo i diversi avvenimenti perdendo di vista i punti fondamentali di cui dobbiamo occuparci sulla base di quanto ci è stato delegato dal Parlamento con la legge istitutiva.

**PRESIDENTE.** Stavo appunto dicendo che il programma dei lavori di questa Commissione, la cui stesura è riservata all'Ufficio di presidenza, dovrà senz'altro prendere atto delle richieste avanzate in questa sede che però verranno poste nell'ambito di un disegno più vasto che emergerà dalla stessa riunione dell'Ufficio di presidenza.

Vorrei poi avvertire la Commissione che ho contattato il rappresentante della RAI presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per fargli sapere che gradiremmo avere la registrazione delle dichiarazioni riguardanti i temi

oggetto del lavoro di questa Commissione, a partire dall'intervista rilasciata da Raffaele Cutolo. Mi sono anche premurato di ottenere la registrazione dell'intervista rilasciata al TG2 dalla Germania dal cittadino austriaco Schaudinn. Sarà l'Ufficio di presidenza a fissare il programma che senz'altro sarà coordinato sulla base delle richieste fin qui avanzate.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO*

**PRESIDENTE.** Riprendiamo ora la discussione del regolamento interno sospesa nella precedente seduta dopo l'approvazione dell'articolo 12.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 13.

**Art. 13.**

Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.

Il processo verbale di ogni seduta, redatto in forma più ampia di quella prevista dall'articolo 60, primo comma, del Regolamento del Senato, è letto e approvato all'inizio della seduta successiva.

Al fine di garantire la segretezza degli atti istruttori compiuti dalla Commissione in base all'articolo 82 della Costituzione, di ogni seduta della Commissione si redige e si pubblica nel Bollettino delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati un riassunto dei lavori con la indicazione degli argomenti trattati, degli intervenuti e delle deliberazioni adottate.

Delle sedute della Commissione è altresì redatto il resoconto stenografico a fini esclusivamente interni della Commissione.

La Commissione può disporre, a maggioranza dei suoi componenti, che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute o di parti di esse in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

La norma contenuta al comma 3 sul riassunto dei lavori discende da una prassi costantemente seguita dalle Commissioni di inchiesta e trova motivazione nella natura istruttoria che la nostra Commissione, a differenza delle precedenti, ha finito per avere. Delle opinioni espresse, invece, fa fede il processo verbale su cui vi è sempre possibilità di verifiche. Inoltre al comma 4 si dispone la redazione del resoconto stenografico di tutte le sedute, resoconto che, di norma, al termine dell'inchiesta viene pubblicato. Qualora si volesse dare una piena pubblicità ai lavori, nell'ultimo comma è previsto il ricorso agli impianti audiovisivi.

**TEODORI.** L'articolo 13 è un punto fondamentale del regolamento che ci stiamo dando. Prima di entrare nel merito della norma regolamentare, vorrei richiamare lo spirito e la lettera della legge istitutiva della nostra Commissione di cui fanno ampiamente fede le

discussioni che su di essa si sono svolte. La norma fondamentale alla base dello svolgimento dei lavori della Commissione d'inchiesta è quella che prevede la seduta pubblica; le sedute non pubbliche sono l'eccezione che viene di volta in volta deliberata. È questo un punto che è stato ampiamente discusso nel corso della approvazione della legge istitutiva e quindi dobbiamo approvare norme regolamentari che traducano esattamente lo spirito di quella legge. Del resto non è il caso nemmeno di ripetere che la pubblicità dei lavori, in questa come in altre Commissioni di inchiesta, è stata ritenuta un elemento costituente della natura dei lavori stessi.

Vi sono quindi alcuni aspetti dell'articolo 13 che vanno rivisti. La disposizione stabilita nel comma 1 è già contenuta nell'articolo 7 della legge istitutiva dove però non è previsto che quanto stabilito avvenga su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti. Approvando quindi il comma così com'è, stravolgeremmo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge istitutiva.

Propongo pertanto che sia eliminata la facoltà di richiedere la seduta segreta da parte del Presidente o di un decimo dei componenti.

Al comma 3 viene introdotto un concetto a mio avviso errato e pericoloso. Che cosa significa garantire la segretezza degli atti istruttori compiuti dalla Commissione in base all'articolo 82 della Costituzione? Tale articolo afferma, tra l'altro, che la Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Nel momento in cui al comma 3 si fa questo richiamo, ho l'impressione che l'intenzione sia quella di considerare la Commissione di inchiesta come una giurisdizione, secondo il dettato di una corrente che pure esiste in dottrina ma che è stata dimostrata errata perchè la Commissione di inchiesta è un organo del Parlamento ed usa soltanto il potere, con le medesime limitazioni, dell'autorità giudiziaria ma non è una giurisdizione. Pertanto, se questo richiamo sottintende che la nostra Commissione è una giurisdizione deve essere eliminato. Vorrei quindi un chiarimento al riguardo. Quando si giustappone l'articolo 82 della Costituzione all'esigenza di garantire la segretezza degli atti istruttori si equipara la Commissione di inchiesta ad un organo giurisdizionale, cosa che è costituzionalmente errata e pericolosa. Non possiamo quindi far passare una simile interpretazione sulla natura della nostra Commissione.

Al comma 3 si fa poi riferimento alla pubblicazione nel Bollettino delle Commissioni dei due rami del Parlamento di un riassunto dei lavori.

Ritengo più corretto, dato che tutti abbiamo l'interesse a che vi sia pubblicità dei nostri lavori, parlare non di riassunto bensì di resoconto sommario. Per riassunto si intende quello che viene normalmente redatto per i lavori della Giunta per il Regolamento in cui si fa semplicemente menzione del nome degli intervenuti e delle deliberazioni adottate.

Il resoconto sommario, invece, è tutt'altra cosa. Del resto, in occasione dei lavori delle precedenti Commissioni di inchiesta, è sempre stato redatto un resoconto sommario.

Al quarto comma, che dispone la redazione del resoconto stenografico delle sedute della Commissione, ritengo debba essere soppresso il riferimento alla utilizzazione a fini esclusivamente interni alla Commissione. Tutti sappiamo - è stato richiamato anche dal Presidente nella sua introduzione - che il resoconto stenografico è quel resoconto che può essere pubblicato, e in genere viene pubblicato, nel momento di chiusura dei lavori della Commissione. Il riferimento ai fini esclusivamente interni alla Commissione rappresenta una indicazione smentita dalla prassi e dalla necessità di dare conto, al termine dei lavori della Commissione, di quanto è avvenuto, così come è stato fatto per tutte le altre Commissioni d'inchiesta.

Ritengo, infine, che debba essere soppresso l'ultimo comma, perchè se è vero che la legge istitutiva prevede che i lavori della Commissione siano pubblici, ad eccezione di quando la Commissione deliberi che siano segreti, la norma della pubblicità è assicurata attraverso gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Questa è la pubblicità; altrimenti non si capisce cosa significhi pubblico. Quindi, non è necessario prevedere che la Commissione possa disporre la pubblicizzazione dei suoi lavori attraverso gli impianti audiovisivi, visto che questa è già prevista di norma nella legge istitutiva. Introdurre questo ultimo comma avrebbe il solo significato di introdurre un elemento di confusione, perchè è ovvio che la seduta è pubblica quando, attraverso gli impianti audiovisivi, il pubblico e la stampa sono ammessi a seguire lo svolgimento della stessa. Non esiste altro modo di rispettare le norme che disciplinano la pubblicità delle sedute.

Riassumendo, signor Presidente, io propongo che venga soppressa la seconda parte del primo comma, laddove si specifica che la richiesta può essere avanzata dal Presidente o da un decimo dei componenti, in modo da riportare la norma a quella contenuta nella legge istitutiva; avanzo inoltre la richiesta che sia espunto il richiamo all'articolo 82 della Costituzione, cioè il riferimento agli atti istruttori, allo scopo di evitare ogni equivoco su una presunta giurisdizionalità della Commissione di inchiesta, che è invece organo del Parlamento; propongo, inoltre, che al medesimo comma 3 si preveda la pubblicazione del resoconto sommario dei lavori in luogo del riassunto e che al comma 4 sia soppresso il riferimento alla utilizzazione ai soli fini interni della Commissione del resoconto stenografico. Si potrebbe, semmai, introdurre la specificazione che tale documento sarà pubblicato soltanto al termine dei lavori della Commissione, come del resto avviene; propongo, infine, che venga soppresso l'ultimo comma, che appare del tutto superfluo.

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** Signor Presidente, il mio intervento sarà estremamente breve, anche perchè sono stato preceduto, in parte, dall'onorevole Teodori.

La prima considerazione che desidero fare riguarda l'assoluta contraddizione che emerge tra il primo e il secondo comma dell'articolo 13. Il regolamento interno che ci accingiamo ad approvare deve infatti ispirarsi ai criteri dettati dalla legge istitutiva, nel corso della cui elaborazione in entrambi i rami del Parlamento ciascuno di noi ha avuto la possibilità di esprimere le proprie opinioni e di vederle

discusse. Nel corso della discussione che portò poi all'approvazione della legge anzidetta, un particolare rilievo fu dato proprio al fatto che si dovesse garantire la massima trasparenza e la pubblicità dei lavori della Commissione. Posso concordare sul fatto che all'inizio dell'articolo siano poste le eccezioni, cioè la possibilità che le sedute della Commissione possano svolgersi in regime di segretezza, ma ritengo anche io, come il collega Teodori, che la specificazione contenuta nella ultima parte del comma in questione debba essere soppressa, in quanto la decisione di riunirsi in seduta segreta non potrà che essere presa di volta in volta a seconda delle esigenze e della materia che si deve trattare.

Detto questo, si ravvisa una notevole contraddizione fra il primo comma, dal quale emerge come principio generale quello della pubblicità, e l'ultimo comma, con il quale si stabilisce che, a maggioranza dei suoi componenti, la Commissione può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute, attraverso impianti audiovisivi. Data la premessa contenuta nel primo comma, cioè visto che la pubblicità è la regola, quanto previsto dall'ultimo comma appare di difficile comprensione.

Non sono un costituzionalista e quindi non intervengo con riguardo all'articolo 82 della Costituzione, ma forse sarebbe opportuno qualche chiarimento in merito.

Ritengo anche io che il termine «riassunto» possa prestarsi ad equivoci e che la definizione di resoconto sommario, propria del linguaggio parlamentare, sarebbe più appropriata. Il resoconto sommario, a differenza del riassunto, consente di dare conto, sia pure per sommi capi, delle opinioni espresse dai singoli commissari nonché delle deliberazioni adottate in sede di Commissione.

COVI. Il problema che io vorrei sollevare, signor Presidente, mi sembra un po' più di fondo.

A mio avviso l'articolo che stiamo esaminando è coerente sia con l'articolo 4 del regolamento, che abbiamo già approvato, con il quale si stabilisce che i componenti la Commissione sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, sia con l'articolo 6 della legge n. 172. Sono convinto che gli atti istruttori che la Commissione svolgerà nelle audizioni, in parte già programmate, proprio per assicurare alla Commissione il massimo vantaggio dalle audizioni stesse, debbano essere coperti da una garanzia di riservatezza, così da permettere alle persone interrogate di esprimersi con la maggiore libertà possibile. La conclusione alla quale giungo, ovviamente, è che almeno le sedute nel corso delle quali verranno acquisite le deposizioni dovrebbero essere segrete. La non contraddittorietà di questo articolo 13 con il secondo comma dell'articolo 6 della legge istitutiva è dimostrata dal fatto che lo stesso articolo 6 prevede che tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta. La contraddittorietà, semmai, si avrebbe da norme così contrastanti da stabilire, l'una, il segreto cui siamo tenuti rispetto alle deposizioni che vengono acquisite, l'altra che tutte le sedute sono pubbliche, anche quelle in cui si acquisiscono le deposizioni cui fa riferimento l'articolo 4 del regola-

mento. Inoltre, occorre considerare, come ho già detto, l'opportunità di porre le persone ascoltate nella condizione di esprimersi il più liberamente possibile. È ovvio che la segretezza costituisce la migliore garanzia che ciò si verifichi e che quindi la deposizione possa risultare proficua ai fini dei lavori della Commissione. È sempre questa considerazione che mi fa ritenere esatta la previsione del quarto comma che il resoconto stenografico venga redatto a fini esclusivamente interni della Commissione.

CABRAS. Signor Presidente, con l'articolo 13 noi regolamentiamo l'attività delle sedute plenarie della Commissione sicuramente in relazione all'articolo ricordato adesso dal senatore Covi, ma anche in relazione al complesso della legge, dove gli obblighi di segretezza sono espliciti e sono a carico dei commissari inquirenti e di tutto il personale (funzionari, stenografi, eccetera) che partecipa alle riunioni della Commissione.

Il problema è quello di interpretare lo spirito della legge non in relazione ai singoli commi o articoli e nemmeno in base ad interpretazioni, che possono essere interessanti in sede di dottrina ma che poi non convincono (come quelle espresse dal collega Teodori), ma in relazione all'efficacia del nostro lavoro. Infatti, le Commissioni di inchiesta possono dare un rilevante contributo, come si è verificato per le più significative (per esempio la Commissione di inchiesta sulla vicenda Moro, quella sul caso Sindona e quella sulla P2) oppure possono in qualche modo deviare su forme di contrapposizione, a volte di scontro politico, fino al limite della politica più come spettacolo, come pretesto, che come volontà di perseguire un fine.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo un compito di grande importanza, che riguarda non soltanto eventi drammatici della storia del nostro paese (le stragi ed il terrorismo) ma anche talune risultanze emerse da precedenti indagini giudiziarie ed inchieste parlamentari (mi riferisco per esempio alla Commissione di inchiesta sulla vicenda Moro).

In quest'ultimo caso il nostro sforzo deve essere diretto ad acquisire ulteriori approfondimenti e a dare un ulteriore contributo di verità. Ciò che finora è stato prerogativa di illazioni e di interpretazioni suggestive (pezzi di verità e magari informazioni acquisite attraverso indagini di stampa ed eventi successivi) va esaminato per arrivare ad una conclusione e certamente ad un approfondimento che noi speriamo sia risolutivo. Noi ci troveremo ad interrogare responsabili dei servizi, responsabili istituzionali, terroristi pentiti o dissociati. Per quanto riguarda l'efficacia di queste deposizioni e la possibilità di accertare la verità, che si presenta sempre in un confronto dialettico con chi fa una deposizione (non siamo i notai di colui che viene a deporre, chiunque esso sia), la Commissione di inchiesta ha il suo momento di maggiore efficacia dirimente delle ombre e delle incompletezze della spiegazione degli eventi sui quali indagiamo nel momento in cui c'è il contraddittorio tra i membri della Commissione stessa e coloro che vengono interrogati. Chi ha esperienza delle Commissioni di inchiesta, come molti di noi, (personalmente ho partecipato alla Commissione d'inchiesta sul caso Moro) sa quanto sia faticoso, ma anche quanto sia produttivo, rispetto alla deposizione iniziale di un teste, arrivare

attraverso il contraddittorio ad acquisire e definire accertamenti e risultanze.

Se tutto ciò avviene sotto gli occhi della televisione e dell'udienza pubblica, noi conseguiremo delle relazioni e delle risposte di tipo burocratico, condizioneremo negativamente gli stessi testi che chiamiamo a deporre. In base alla conoscenza che abbiamo di queste vicende, rispetto ai protagonisti del terrorismo nel nostro paese, sappiamo che conseguiremo silenzi, reticenze e molto spesso rifiuti alle nostre insistenti richieste. Quindi, se vogliamo che questa Commissione non sia soltanto sede di dibattito politico (non ci sarebbe allora bisogno di una Commissione d'inchiesta) ritengo opportuno pervenire ad una regolamentazione che definisca tali aspetti a cui ci siamo chiaramente riferiti. Condivido a tale proposito la posizione del senatore Covi.

Tutto ciò che riguarda il dibattito e il confronto politico, certamente anche le risultanze delle indagini, è pubblico. Ciascun Gruppo politico si assuma le proprie responsabilità nelle valutazioni, nelle analisi e nel motivare le proprie conclusioni. Tutto quello invece che attiene agli atti istruttori e alle deposizioni non può che essere segreto per regola (senza doverlo stabilire volta per volta). Se introduciamo tale definizione miriamo ad un accertamento reale della verità e mettiamo in condizione chiunque viene qui a deporre di essere liberato da condizionamenti di carattere psicologico e dai timori che, per le materie sulle quali la Commissione indaga, sono non soltanto giustificabili ma anche facilmente comprensibili. Allora siamo di fronte ad un problema di efficacia politica non solo di trasparenza. Se vogliamo raggiungere (come credo che tutti vogliano) gli obiettivi per i quali questa Commissione è stata costituita, dobbiamo arrivare a tale definizione che contribuisce ad una maggiore chiarezza ed anche - ripeto - al buon funzionamento della Commissione stessa.

CIPRIANI. Signor Presidente, devo dire che sono sorpreso perchè estimatori del sistema politico istituzionale statunitense, che prevede che le Commissioni di inchiesta siano pubbliche (abbiamo visto come è stato condotto l'Irangate dalla commissione di indagine), si fanno poi fautori di processi di tipo staliniano (cioè niente deve essere conosciuto e tutto deve essere coperto dal segreto) adducendo la pseudo-tutela dei testi. Credo che chi non abbia intenzione di dirci la verità, non lo farà a prescindere se si senta più o meno tutelato da uno pseudo-segreto di questa Commissione. La possibilità di avvicinarsi il più possibile alla verità deriva dalla nostra capacità di cogliere in contraddizione e mettere a confronto i vari testi. Inoltre la storia del nostro paese insegna che ben raramente rappresentanti istituzionali abbiano detto la verità in queste Commissioni. Quindi, ritengo che sia opportuno porre a base dell'attività della Commissione la regola della pubblicità. La Commissione ha sempre la facoltà di decidere di riunirsi in seduta segreta e lo farà - se necessario - di volta in volta.

BATTELLO. Signor Presidente, anch'io credo che occorra esaminare radicalmente l'articolo 13 per valutare se esso sia congruente con le finalità e con gli scopi che la legge ci ha attribuito. Innanzitutto, non credo che si possa decampare dal principio generale (richiamato anche

qui) contenuto nell'articolo 82 della Costituzione, secondo il quale la Commissione di inchiesta è uno strumento del Parlamento. In quanto tale la Commissione non può che obbedire alle stesse regole alle quali obbedisce l'attività parlamentare, della quale è un organo servente. Si potrà discutere in dottrina sulla natura giurisdizionale o meno, e giudiziaria o meno, della nostra Commissione e in genere delle commissioni istituite in base all'articolo 82 della Costituzione; comunque è certo che noi non siamo un organo servente dell'autorità giudiziaria e dell'apparato giurisdizionale ma del Parlamento. Il Parlamento delibera e discute pubblicamente; non vedo per quale motivo la Commissione, quale strumento del Parlamento, debba contraddire questa regola. La Commissione deve forse acquisire materiale e atti a fini di indagine giudiziaria? Assolutamente no. Se noi dicessimo ciò ammetteremmo la situazione fallimentare nella quale non si trova (anche se molti lo ritengono) l'intero apparato di indagine di ricerca della polizia, segnatamente di quella giudiziaria, in relazione all'attività giurisdizionale. La nostra Commissione ha il compito di verificare i motivi per cui non è stato possibile pervenire a risultati concreti, tangibili e sostanziosi in relazione alla individuazione degli autori delle stragi.

L'oggetto di ciò che acquisiamo è un giudizio che deve potersi esprimere palesemente, con trasparenza, senza filtri ulteriori; il giudizio cioè dell'opinione pubblica formale o informale. Non adotterei quindi la metodologia indicata dal collega Covi tendente ad individuare, all'interno del regolamento, norme dalla cui contraddizione si potrebbe evincere una determinata conclusione. Dobbiamo invece giudicare della congruità di quelle norme alla luce dei principi che ci siamo dati. Ciò oltre al fatto che è la stessa legge a vincolarci con sufficiente determinatezza e chiarezza; nella misura in cui, infatti, la legge istitutiva stabilisce che tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta, esplicitamente afferma che normalmente la Commissione si riunisce in seduta pubblica. Il fatto che vi siano riferimenti al segreto è in relazione a quelle isole di segreto che esistono all'interno della nostra attività, segnatamente il segreto al quale fanno riferimento le norme di cui all'articolo 5 per gli atti che ci pervengono dall'autorità giudiziaria.

Per ciò che riguarda le deposizioni e le altre attività che svolgiamo, la regola è quella della seduta pubblica e quindi non è con ciò in contraddizione la previsione del vincolo di segreto riferibile a queste isole già stabilite all'interno dell'ordinamento. Ci si obietta che gli auditi, in mancanza di segretezza della seduta, forniranno risposte burocratiche. Se ciò avverrà sarà materia di giudizio della Commissione; vorrà dire che un capo della Polizia, un Ministro degli interni o un Presidente del Consiglio che dovessero fornire risposte burocratiche verrebbero giudicati come burocrati da parte dell'opinione pubblica formale e informale: *imputet sibi*.

Non mi pare quindi che rispetto a quanto esposto a favore della pubblicità dei lavori siano emerse controargomentazioni tali da spingere a derogare ai vincoli che la legge istitutiva ci pone. Pertanto, per ragioni strettamente normative ricollegabili al vincolo che ci deriva dalla legge n. 372 e per ragioni politiche di fondo attinenti alla

trasparenza e alla funzionalità di un sistema democratico quale quello nel quale viviamo e che vogliamo sempre più potenziato, senza che ciò contraddica agli obiettivi della nostra Commissione, insistiamo perchè la formulazione proposta venga modificata e perchè sia chiaro che la norma della nostra attività è la seduta pubblica.

Da tutto ciò discende il fatto che non vi debba essere il riassunto dei lavori bensì il resoconto sommario; con queste motivazioni, inoltre, ritengo di dover concordare con quanto affermato dai colleghi della mia parte politica che mi hanno preceduto.

BOSCO. Signor Presidente, sono molto sorpreso dall'interpretazione data dal senatore Battello e mi rincresce perchè credo innanzitutto che il Parlamento debba rispettare le leggi che fa. All'articolo 6 della legge istitutiva della Commissione è stabilito che la nostra attività è coperta dal segreto che i commissari, i funzionari, i dipendenti e tutti i presenti a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di rispettare il segreto; è stata prevista anche la sanzione al riguardo. Pertanto non riesco a capire come si possa conciliare questa disposizione con quanto affermato dal senatore Battello. Non voglio inoltrarmi in questioni tendenti a stabilire se è migliore il sistema americano o quello stalinista perchè queste sono battute che non giovano ai lavori della nostra Commissione. Poichè dobbiamo tutti offrire un contributo per far sì che il lavoro della Commissione sia il migliore possibile - mi fa piacere che il collega Cabras abbia richiamato l'esperienza da alcuni di noi vissuta all'interno di quest'aula per argomenti altrettanto gravi e di difficile soluzione - ritengo che l'unico modo per lavorare bene in una Commissione come la nostra sia quello di rispettare l'articolo 6 della legge istitutiva. Non a caso il legislatore - non so con quale grado di compattezza, ma con valutazione sufficientemente ampia - ha proposto la formulazione di detto articolo.

La nostra attività deve quindi avere un margine di riservatezza, di segretezza, all'interno del quale nulla ci impedirà di redigere il verbale in un certo modo anzichè in un altro o di fornire all'esterno, come è avvenuto per gli atti di tutte le altre Commissioni di inchiesta, tutta la documentazione dei nostri lavori dopo che sarà intervenuta la conclusione dell'indagine. Non capisco perchè dovremmo comportarci diversamente dal modo in cui si sono comportate le altre Commissioni di inchiesta che ci hanno preceduto le quali, quando hanno lavorato con serenità, sono sempre riuscite a svolgere un'opera utile.

TEODORI. Le Commissioni d'inchiesta cui ho partecipato - e sono state ben quattro - hanno sempre lavorato in sedute pubbliche.

CABRAS. Non la Commissione sul caso Moro che è quella che presenta maggiori analogie con la nostra.

TEODORI. La Commissione che indagava sul caso Sindona, la Commissione sulla loggia massonica P2, la Commissione di indagine sulle stragi e la cosiddetta Commissione antimafia hanno lavorato di norma con sedute pubbliche salvo quando veniva deciso di fare altrimenti.

BOSCO. La nostra Commissione può essere considerata la continuazione della Commissione d'inchiesta sul caso Moro che doveva svolgere l'indagine sul terrorismo, cosa che non fu possibile realizzare per scadenza della legislatura. Ebbene, quella Commissione, come ha già detto il collega Cabras, lavorava di norma in seduta segreta. Essa ha poi reso pubblici tutti i suoi dibattiti che pure avevano vissuto momenti di grande rilievo, come interrogatori di detenuti che per la prima volta si sono aperti al confronto proprio con la Commissione ed hanno fatto delle dichiarazioni di estrema importanza ed utilità per la magistratura.

In questo senso insisto perchè venga applicato il regolamento nel testo che è stato presentato. Mi permetto solo di osservare che ho qualche perplessità soltanto circa il limite di un decimo dei componenti necessario per richiedere la seduta segreta. Poichè si tratta di una norma di garanzia per chi fa una simile richiesta, o sopprimiamo tale previsione oppure possiamo stabilire che anche un solo componente possa richiedere la seduta segreta. Il problema è di chi avanza tale richiesta. Personalmente ritengo che in questo modo si andrebbe incontro anche alle aspettative fin qui avanzate da altri colleghi.

Per il resto mi riconosco in quanto affermato dal collega Cabras.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nel dibattito vorrei ricordare alcuni aspetti che abbiamo mutuato dal Regolamento del Senato. Innanzitutto proprio questo richiamo ad un *quorum* di un decimo dei componenti della Commissione che abbiamo tratto dell'articolo 57 del Regolamento del Senato laddove si parla di un decimo dei componenti per la pubblicità delle sedute.

La dizione «riassunto dei lavori» che qui è stata tanto criticata è stata presa dall'articolo 33 del Regolamento del Senato che stabilisce che di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori; in un caso come il nostro in cui verrà redatto anche un resoconto stenografico di tutte le informazioni che acquisiremo in sede di audizione, vi rendete ben conto di qual è la differenza tra riassunto dei lavori e resoconto sommario.

Il fatto di adottare la dizione «riassunto dei lavori» non è affatto una nostra invenzione, ma un richiamo a norme del Regolamento del Senato.

TEODORI. Ma il resoconto sommario ed il riassunto sono due cose diverse.

PRESIDENTE. La scelta della dizione «riassunto dei lavori» è stata operata, a mio avviso, a ragion veduta. La garanzia di una documentazione approfondita dei lavori della Commissione è comunque garantita dal resoconto stenografico, redatto a fini esclusivamente interni della Commissione. Non sono un giurista, però desidero osservare, di fronte a questo scontro di differenti posizioni sul tema della pubblicità dei lavori, che per raggiungere la massima efficacia dei nostri lavori è necessario preoccuparsi maggiormente degli elementi utili che riusciremo ad acquisire dall'esterno che di quanto potremo rendere noto all'esterno con la pubblicità. Occorre tenere presenti le garanzie che dobbiamo offrire alle persone che interrogheremo e sulle quali

svolgeremo indagini. Per l'esperienza che mi deriva dall'aver fatto parte per alcuni anni di un organismo simile a questo, ritengo che per ottenere dei buoni risultati occorra dare alle persone udite la garanzia della riservatezza. Come ho già detto all'inizio, molto probabilmente procederemo tra breve ad indagare sui fenomeni di terrorismo in Alto Adige, che in questo momento è in pieno sviluppo. Le indagini finora effettuate su più di venti gravi attentati non hanno portato ancora neppure ad un arresto. La Commissione dovrà cercare di fare il punto, attraverso audizioni del capo della Polizia, del Ministro dell'interno, del Comandante dei carabinieri e di quant'altri si riterrà di interrogare sullo stato delle indagini sinora condotte e di chiarire quali iniziative si intendono intraprendere per sconfiggere il terrorismo. Se non garantiremo alle persone interrogate di poter parlare in una sede protetta, molto probabilmente gli elementi che riusciremo ad acquisire saranno molto generici.

Occorre inoltre distinguere, a mio avviso, tra la fase istruttoria nella quale si acquisiscono gli elementi e quella dibattimentale anche immediatamente successiva. Si tratta di due fasi diverse ed io sono il primo a riconoscere che per la seconda è necessaria la pubblicità totale. Questa posizione è avvalorata da quanto stabilito nel primo comma, laddove si dice che, tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, il che significa che normalmente questa è pubblica.

Il mio parere, quindi, è che il testo dell'articolo 13 debba essere mantenuto offrendo le maggiori garanzie di un proficuo lavoro della Commissione. Sulla facoltà attribuita al Presidente o a un decimo dei componenti di richiedere che la Commissione si riunisca in seduta segreta e sulla richiesta di sopprimere tale specificazione, sono pronto ad esaminare eventuali altre proposte. Non ritengo, invece, che debba essere modificata la dizione «riassunto dei lavori».

FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, ho seguito attentamente gli interventi dei colleghi e devo dire di essere rimasta stupita da un atteggiamento che da una parte mi sembra - mi si scusi l'espressione, che non ha alcuna accezione negativa - un po' viziato da tecnicismo e, dall'altra, assolutamente immemore di risultati pure importanti che la civiltà democratica di questo paese ha conquistato in quest'ultimo periodo con il concorso di tutte le forze politiche, ivi comprese quelle i cui esponenti si sono espressi oggi per tentare di ribadire o di ricavare dal testo il principio della segretezza della discussione. Per uscire dal vago - probabilmente io ho qualche strumento tecnico a disposizione - mi pare che proprio da una interpretazione sistematica del testo non possa ricavarsi che il principio che deve governare le sedute della Commissione sia quello della segretezza, tutt'altro. L'ha detto molto meglio di me il senatore Battello e altri ancora in precedenza e credo che sia assolutamente inequivoco - ripeto - ad una interpretazione sistematica del testo, che il principio generale è, invece, quello della pubblicità. A meno che in un testo, probabilmente un po' disordinato, per così dire, non si cerchi legittimazione per ribadire il principio della segretezza che pure, mi creda, non penso sia rinvenibile.

Ma quello che mi stupisce di più è che proprio in un'aula di questo palazzo, al secondo piano, senatori e deputati si sono impegnati per mesi in un lavoro complicato, la riforma del codice di procedura penale, il cui nucleo essenziale, il grande principio innovatore su cui tutte le forze hanno convenuto, era quello di sottrarre alla segretezza la fase istruttoria, di fare sì che l'accertamento della prova, raggiunta attraverso l'assunzione di testimoni, l'acquisizione di documenti, le indagini della polizia giudiziaria, fosse pubblica, che in ogni momento tutti potessero guardare dentro al processo. Questa è stata un'esigenza avvertita da tutti e da tutti considerata come una grande conquista di civiltà giuridica, oltre che come un momento di avanzamento della democrazia nel nostro paese. Che improvvisamente, spostandosi di tre piani, tutto questo venga dimenticato e quello che non deve essere soltanto un fiore all'occhiello ma, appunto, una conquista della nostra civiltà diventi improvvisamente un bagaglio da rimuovere - neanche una volta ho sentito accennare in quest'aula, in tema di segretezza o di pubblicità, al nuovo codice di procedura penale e ai principi che lo informano - mi pare alquanto strano. E mi sembra che sul punto non siano utilizzabili alcune obiezioni che pure in quest'aula ho sentito. Nè l'obiezione che, di sponda, potrebbe essere utilizzata, sollevata precedentemente in ordine al fatto che l'attività di questa Commissione non è certo un'attività giurisdizionale - a tale proposito ha già detto molto bene il senatore Battello, per cui non insisto - nè quell'altra, che mi sembra proprio incongrua e inopportuna, secondo cui la segretezza della seduta garantirebbe un miglior risultato dei lavori della Commissione. A parte il fatto che mi pare che argomentando così si parta da una presunzione di cattiva coscienza *tout court*, e questo mi sembra un pessimo avvio per i lavori di una Commissione come la nostra, non credo che questa sia una obiezione sollevabile perchè altrimenti dovremmo ritenere - eppure non lo abbiamo ritenuto per il codice di procedura penale - che da questo momento in poi le aule dei palazzi di giustizia serviranno soltanto per inutili e rituali schermaglie e non per l'accertamento della verità.

Ma c'è un altro argomento sul quale vorrei insistere e comincio da quanto detto dal senatore Battello che ha ricordato che la Commissione è un organo servente del Parlamento. Ovviamente non sollevo, non mi pare il caso e questa non è la sede adatta, note polemiche sul fatto che di fronte alle richieste di totale pubblicità e trasparenza anche nelle votazioni si passi poi in questa sede a richieste, invece, di segretezza. In fondo, perchè nascono queste Commissioni di inchiesta? Io credo che nascano come *ultima ratio* per fare finalmente luce e verità su alcuni capitoli oscuri della nostra storia recente. È un'*ultima ratio*, una esigenza, una necessità che spinge a costituire le Commissioni per dare una risposta alla gente che sta fuori, alla gente che poi in Parlamento ci ha mandato. E dunque, come possiamo coniugare con questa esigenza la segretezza delle sedute della Commissione? Sono due termini non coniugabili e mi pare al contrario che proprio perchè noi siamo l'ultima spiaggia, sia necessario che siano conosciute le cose dette in quest'aula, anche dalle persone interrogate.

C'è la necessità che tutto ciò che viene detto in quest'aula diventi patrimonio comune; sembrerà un'espressione troppo legata al nostro

linguaggio, ma ritengo che attraverso il nostro lavoro si debba esercitare il controllo democratico su come hanno funzionato o non hanno funzionato apparati dello Stato, e se non hanno funzionato perchè non hanno funzionato in questi ultimi anni rispetto a fatti tragici come quelli di cui ci dobbiamo occupare.

Spingerei addirittura le mie considerazioni fino al punto di dire che in questa ottica mi sembra sia da valutare anche la possibilità di specificare il termine «opportuno», al primo comma dell'articolo 13; sarebbe forse necessario ancorare questa opportunità a dati oggettivi da accertare in concreto ogni volta, in maniera che risulti chiara ed evidente dal testo del regolamento l'esigenza che ha spinto il Parlamento ad istituire questa Commissione, cosicchè le eccezioni alla pubblicità siano valutate in concreto e non sia possibile ritenere che tali eccezioni abbiano comunque fini strumentali e non siano quelli della chiarezza, della trasparenza e della volontà di capire e di sapere.

**PRESIDENTE.** Voglio solo farle rilevare che in questa sede possiamo parlare di tutto, sostenere tutte le tesi, ma la pregherei di non dire che i sostenitori di una tesi che non coincide con la sua hanno problemi di cattiva coscienza.

**FINOCCHIARO FIDELBO.** Non mi sarei mai permessa di dire questo.

**PRESIDENTE.** Devo dire che abbiamo tutti voluto questa Commissione con forza e quindi non c'è un problema di cattiva coscienza nel discutere sulla pubblicità o sulla segretezza delle sedute.

**BATTELLO.** Non ha detto questo.

**PRESIDENTE.** Se ho capito male chiedo scusa, ma vorrei anche dire che noi siamo un organo servente del Parlamento e per questo rispondiamo al Parlamento con delle relazioni, con i risultati del nostro lavoro che possiamo inviare anche a breve termine, dopo brevi cicli. Abbiamo già deciso di non attendere i tre anni per inviare le relazioni conclusive e pertanto parliamo con il Parlamento attraverso delle relazioni e non solo con la pubblicità degli atti possiamo seguire le regole che ci diamo; stiamo infatti discutendo le regole e ritengo che il testo che stiamo esaminando nella sostanza preveda che la regola sia quella della pubblicità degli atti e che la segretezza sia soltanto un'eccezione quando lo si chieda in certe forme. Siccome sono stati qui ricordati i precedenti di Commissioni parlamentari che avevano le stesse nostre funzioni di inchiesta, ricordo che dal verbale della Commissione P2 della seduta del 16 dicembre 1982 risulta: «la Commissione ascolta in seduta pubblica e libera audizione il professor Giorgio Mazzanti... terminata l'audizione, la Commissione ascolta infine, in seduta segreta, alcune ulteriori comunicazioni del Presidente, assumendo le relative decisioni istruttorie». Ciò significa che volta per volta si può decidere sulla pubblicità dei lavori ed è quello che già prevede lo schema di regolamento al nostro esame.

FINOCCHIARO FIDELBO. Mi scusi Presidente, ma la sua replica al mio intervento mi impone di chiarire; tra l'altro ho una scaletta scritta del mio intervento, forse mi sono espressa male (sicuramente è stato così) tuttavia quando dicevo che si partiva da una posizione di cattiva coscienza lo sostenevo in riferimento ai colleghi che argomentavano che le persone chiamate dalla Commissione a testimoniare, se fossero state udite all'esterno, non avrebbero parlato, mentre col segreto avrebbero parlato. Per questo ho detto che si presume ci sia una cattiva coscienza di coloro che vengono qui a testimoniare e non mi sarei mai permessa di riferirla ai commissari che sostengono posizioni diverse dalle mie. Conosco inoltre sufficientemente le regole per non dire una cosa del genere.

PRESIDENTE. Sono io che mi scuso se ho capito male.

RASTRELLI. Mi richiamo all'intervento di Staiti che mi sembra abbia posto il problema in termini molto chiari. L'equivoco di fondo che ha dato luogo a questa discussione risiede secondo me nella formulazione dell'articolo 13 del regolamento; se viceversa avessimo stabilito che tutte le sedute sono pubbliche e avessimo assolutamente delimitato il campo della parte segreta dei lavori della Commissione, nella quale va introdotta quella serie di audizioni e di atti istruttori che possono dare effetto soltanto se ci sono garanzie di copertura, il problema forse si sarebbe risolto più facilmente.

Vorrei pertanto proporre di invertire l'ordine dei fattori: stabilire che la Commissione si riunisce normalmente in seduta pubblica e che quando, al fine di garantire la sicurezza, occorre la segretezza, si può prevedere la possibilità di una proposta del Presidente o di un certo *quorum* della Commissione che determina la segretezza della seduta. Questo meccanismo potrebbe sbloccare la situazione.

È opportuno delimitare il campo della materia segreta, senatore Bosco; siamo tutti passati dall'esperienza di varie Commissioni di inchiesta dove la segretezza era la norma. Poi viceversa di segreto non c'era niente perchè ci sono state delle soffiare. Ricordo l'episodio della Commissione Sindona e il momento chiave dell'inchiesta, l'interrogatorio di un certo Bordoni, che doveva fornire l'elenco dei cinquecento. Due giorni dopo l'audizione, avvenuta in segreto nel carcere di Lodi, il testo stenografico dell'interrogatorio di Bordoni venne pubblicato da «l'Espresso». Vorrei quindi evitare il più possibile la sfera del segreto proprio perchè i membri di questa Commissione si sentano impegnati a rispettarlo seriamente, anche perchè le sanzioni esistono ma sono difficilmente applicabili.

Se adottassimo una formula in base alla quale le sedute sono di norma pubbliche e segrete solo se occorre garantire la sicurezza, da accertare mediante un voto motivato della Commissione, ritengo si possa superare l'*impasse*.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Sarò brevissimo perchè vorrei che ci capissimo anche per non impantanarci ulteriormente in questa discussione. Vorrei invitare il Presidente e i colleghi commissari, anche alla luce della proposta del senatore Rastrelli, a leggere l'articolo 13

eliminando il secondo, il terzo e il quarto comma, per vedere se questo testo diventa accettabile per tutti. Provo a leggerlo di seguito: «Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.

La Commissione può disporre, a maggioranza dei suoi componenti, che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute o di parti di esse in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso».

Questo significa che dovremmo fare ogni volta due votazioni: ci troveremmo ad avere due commi che in pratica si elidono a vicenda perchè all'inizio di ogni seduta dovremmo deliberare se ammettere il pubblico o non ammetterlo.

Mi rendo conto delle perplessità che esistono e che sono state manifestate anche da altri colleghi, ma, alla luce di una differenziazione tra i due istituti cui possiamo dar luogo nel corso delle audizioni, devo fare alcune considerazioni.

Possiamo procedere a libere audizioni parlamentari, ma in tal caso non capisco come tali audizioni possano essere coperte da segreto. Viceversa, possiamo decidere di procedere attraverso l'assunzione di testimonianze formali. Addirittura si può ipotizzare il caso in cui, partendo da una libera audizione parlamentare, la Commissione decide di proseguire i suoi lavori tramite un interrogatorio ed una deposizione formali. È logico che in questo caso vi sarà un passaggio dalla seduta pubblica alla seduta segreta, ma tale passaggio non crea alcun problema.

**PRESIDENTE.** Questo è il contenuto dell'articolo 18.

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** Devo dire che tale articolo contiene disposizioni contraddittorie, perciò può dar luogo a interpretazioni dubbie. Invece a mio parere dobbiamo stabilire poche regole per i nostri lavori, ma dobbiamo fare in modo che queste regole siano di indubbio significato.

**COVI.** Preannuncio che presenterò un emendamento in relazione all'articolo 13 tendente a stabilire che le audizioni effettuate ai sensi dell'articolo 16, e le assunzioni di testimonianze, effettuate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento, devono essere svolte in seduta segreta.

Tale emendamento si muove nella linea da me già indicata nel corso del mio precedente intervento. In sintesi, ritengo indispensabile prevedere esplicitamente che le assunzioni di audizioni e di deposizioni devono regolarmente avvenire in seduta segreta.

Devo a questo punto sollevare alcune obiezioni in merito alle osservazioni dell'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse. Infatti il comma 2 dell'articolo 16 del testo al nostro esame stabilisce: «La Commissione può procedere a libere audizioni parlamentari. I parlamentari, i membri del Governo, i magistrati sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione parlamentare». Nel secondo comma dell'articolo 16, quindi, si prevede la libera audizione anche per i

magistrati, cioè per coloro che, a causa del lavoro svolto, potrebbero comunicare alla nostra Commissione qualcosa che certamente non diranno in caso di pubblica audizione.

Ritengo perciò più opportuno modificare il testo dell'articolo 13. Propongo di lasciare invariato il comma 1, che stabilisce che, qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta su richiesta del Presidente o di un decimo dei suoi componenti. Mi sembra indispensabile attribuire al Presidente o ad un decimo dei componenti la Commissione questo potere di impulso.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 13, non avanzo dubbi: infatti si tratta di una norma di ordine generale che prevede un processo verbale più ampio di quello previsto dall'articolo 60 del Regolamento del Senato.

Propongo invece di sostituire il terzo comma dell'articolo 13 con il seguente: «In seduta segreta si procederà alle audizioni di cui all'articolo 16 e all'assunzione di testimonianze di cui all'articolo 17. Al fine di garantire la segretezza in ordine alle sedute in cui si procede ad audizioni e testimonianze, di esse si redige e si pubblica nei bollettini delle Commissioni del Senato e della Camera dei deputati un riassunto con l'indicazione degli argomenti trattati, degli intervenuti e delle deliberazioni assunte».

Propongo inoltre di mantenere il comma 4 dell'articolo 13 e invece di sopprimere il comma 5 dello stesso articolo. Ritengo superfluo precisare che una seduta pubblica può essere seguita anche dai rappresentanti della stampa.

COCO. Sono d'accordo con il senatore Covi.

TEODORI. A mio parere una simile formulazione dell'articolo 13 sarebbe peggiorativa poichè renderebbe segrete quasi tutte le nostre sedute, in palese contraddizione con il disposto dell'articolo 7 del regolamento.

MACIS. La proposta del senatore Covi stabilisce che il comma 1 dell'articolo 13 non sia modificato, cioè che, su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti, la Commissione stessa può decidere di riunirsi in seduta segreta, ma che in realtà di regola le sedute sono pubbliche. A mio parere si tratta di una semplice facciata che tende a mascherare la realtà, poichè si indicano come segrete le attività di carattere istruttorio, creando dei problemi di natura politica, culturale e giuridica non irrilevanti.

Infatti l'onorevole Finocchiaro Fedelbo ha fatto delle osservazioni che non solo sono veritiere, ma anche estremamente pesanti. Sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* le nuove norme sul processo penale. Attualmente nel processo penale le testimonianze, l'assunzione e la formazione della prova avvengono pubblicamente; come è possibile affermare che davanti al Parlamento, di fronte ad una Commissione che non deve accertare responsabilità penali, ma deve compiere accertamenti politici, si opera in regime di segretezza? Francamente non riesco a comprendere questa contraddizione. Non capisco come si possa superare questa obiezione che ritengo estremamente seria e fondata.

Inoltre debbo dire che sono preoccupato per il carattere che sta assumendo la nostra discussione. Signor Presidente, sembra quasi che fra i componenti della Commissione vi sia una fazione a favore della segretezza ed una a favore della pubblicità. Spero che ciò non sia vero, altrimenti i nostri lavori sarebbero già gravemente minati. Dobbiamo stabilire delle regole chiare per i nostri lavori, al di là delle argomentazioni di carattere giuridico, traendole certamente anche dalla nostra esperienza, ma non solo da questa. Infatti la nostra esperienza, già richiamata dai senatori Cabras e Bosco, risale all'inizio degli anni '80. Sono passati cinque anni da allora; certamente nel frattempo sono stati compiuti dei passi avanti nell'organizzazione dei nostri lavori e nel costume parlamentare del nostro paese.

Più in particolare debbo ricordare che la nostra esperienza ci induce ad affermare che il regime di segretezza non ha mai dato buoni frutti. Di norma in Commissioni di questo tipo non si sono acquisiti elementi conoscitivi che già non fossero reperibili *aliunde*. Inoltre tutti gli elementi acquisiti in sede di Commissione, anche quelli definiti segretissimi, sono stati immediatamente pubblicizzati. Di norma chiunque è stato convocato da Commissioni parlamentari di inchiesta ha dichiarato che se il regime di segretezza fosse stato autentico avrebbe parlato, ma, trovandosi di fronte ad un regime ibrido, non si sentiva di fare affermazioni. Voglio infatti precisare che le Commissioni di inchiesta non adottano un regime di pubblicità, che pure è in grado di fornire delle garanzie. Adottano invece un sistema ibrido che non dà garanzie. Si tratta di una segretezza che viene mediata da ciò che ciascuno di noi dirà ai giornali. Dicendo questo non credo di fare questioni di parte.

Non vorrei che si affermasse che i comunisti sono favorevoli al regime di pubblicità ed i repubblicani a quello di segretezza. Non dobbiamo fare discussioni di questo tipo, ma dobbiamo decidere lo scopo della nostra Commissione. Signor Presidente, nel corso delle nostre audizioni non voglio sapere chi sono gli affiliati all'organizzazione *Ein Tirol*. Voglio disporre di elementi di conoscenza e di valutazione. Se poi, per ottenere elementi ulteriori, la Commissione deciderà di riunirsi a porte chiuse, ci vincoleremo alla segretezza. In questo caso sarà più facile chiedere ai componenti della Commissione di mantenere un segreto. Non è però possibile stabilire un regime di segretezza che si può rivelare del tutto inutile, come la nostra esperienza ha dimostrato.

La segretezza che oggi viene indicata dal nuovo codice farebbe degradare i nostri lavori alla fase poliziesca. Non credo sia questo il compito della nostra Commissione. Non sento di dover aggiungere altro se non un invito alla riflessione affinché troviamo una strada per stabilire questo regime di pubblicità con le eccezioni che potranno essere decise e con tutte le garanzie necessarie, magari anche prevedendo che la richiesta venga fatta da un solo componente della Commissione; tuttavia non mi spingerei oltre. Altri interventi potranno poi essere fatti in sede di coordinamento. Se non siamo in condizioni di andare avanti, possiamo forse riflettere ancora sul problema; sono preoccupato che si possa creare una divisione già su una questione che comunque non è secondaria e che darebbe una connotazione di

disaccordo al dibattito viste le posizioni degli oratori fin qui intervenuti. Ritengo invece che, al di là delle diverse ottiche politiche, vi sia una volontà comune che deve trovare una immediata attestazione in una disposizione che preveda un regime di pubblicità con le riserve che possono essere stabilite ma non con norme di carattere generale come quella prevista dall'emendamento del collega Covi che porterebbe ad uno stravolgimento del principio.

CASINI. Innanzitutto vorrei dire al senatore Macis che la preoccupazione cui faceva riferimento è comune a tutti. Non sarebbe certo un buon inizio dei nostri lavori quello di dividerci sul regolamento e credo che, se vogliamo compiere un cammino assieme, dobbiamo realizzare un'ampia unità su questo atto fondamentale. La nostra preoccupazione non nasce da una contrapposizione pregiudiziale tra i fautori del segreto e quelli della pubblicità, ma dal pericolo che la pubblicità generalizzata per tutti gli atti di questa Commissione comporti l'alibi per la mancata efficacia della nostra azione. Sappiamo tutti che l'*humus* all'interno del quale necessariamente si muovono i servizi di sicurezza è tale da non potere ipotizzare una pubblicità sempre e comunque. Rifiutiamo l'idea di partire dalla presunzione che gli auditi si rifiutino di dire quello che sanno; dobbiamo invece sperare che dalle audizioni si possa arrivare a dei risultati che ci consentano di realizzare un lavoro più spedito.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Per quanto riguarda il presente e il futuro spero che i rappresentanti dei servizi segreti non ci vengano a dire nulla, altrimenti non sarebbero tali.

CASINI. Certamente mi sto riferendo al passato, ma comunque vi è la possibilità che vengano rivelate le fonti informative. Sono comunque tutte cose che vanno racchiuse nell'ambito della segretezza. La nostra preoccupazione nasce dalla necessità che tutti avvertiamo di far funzionare, in termini di acquisizione di elementi di verità, il lavoro della nostra Commissione, altrimenti la contrapposizione diventa artificiosa.

Su questo articolo 13, se vogliamo dedicargli una riflessione più approfondita, potremmo istituzionalizzare un gruppo di lavoro composto da alcuni membri della Commissione. Mi sembra che il collega Macis abbia fatto un'affermazione che già di per sé modifica i termini dell'articolo 13 nel testo in cui ci è stato presentato. Egli faceva riferimento alla possibilità che la Commissione si riunisca automaticamente in seduta segreta su richiesta. Si modificherebbero i termini della questione. Se non siamo pronti a decidere adesso, si potrebbero anche aggiornare i nostri lavori senza però far passare un altro mese prima di arrivare ad una definizione del regolamento.

COCO. Signor Presidente, prendo la parola dopo aver ascoltato i vari interventi perchè a questo punto non mi sembra opportuno insistere su una divisione di schieramento, ciascuno sforzandosi di apportare argomenti a favore della propria tesi. Ho ascoltato con molta attenzione quello che è stato finora detto e devo osservare che è vero che nella riforma del processo penale, nel nuovo testo del codice di

procedura penale, vi è una tendenza ad allargare l'area del dibattito pubblico rispetto al segreto istruttorio; e noi dobbiamo farci carico di questa tendenza. Non mi sembra invece molto rilevante - anche se il collega Battello è stato, come sempre, acuto e puntuale nelle sue osservazioni - il fatto che la nostra Commissione sia al servizio del Parlamento e non dell'autorità giudiziaria perchè, laddove il nostro ordinamento prevede il segreto, ciò avviene perchè esso è riconosciuto a tutela di valori che valgono per tutti e quindi anche per questa Commissione.

Ho ascoltato con particolare attenzione quanto affermato dal collega Macis. Tuttavia mi sembra che, riflettendo sul testo dell'articolo 6 della legge istitutiva e sui compiti istituzionali della nostra Commissione, non si possa affermare che essa non deve svolgere delle indagini su fatti precisi e che deve invece soltanto chiedere dei giudizi e delle opinioni e quindi delle considerazioni di carattere generale. La nostra Commissione, invece, per far sì che i suoi lavori siano efficaci, deve centrare l'attenzione su deposizioni, notizie, atti e documenti che devono essere acquisiti al procedimento d'inchiesta. A mio parere, sia per il significato del disposto del comma 1 dell'articolo 6 della legge istitutiva, sia sulla base di considerazioni politiche in riferimento all'efficacia dell'attività della Commissione, dobbiamo farci carico di acquisire nel corso della nostra inchiesta tutti gli elementi possibili. Anche in considerazione della materia di cui dobbiamo occuparci e in conformità a quanto stabilito dal nostro ordinamento, è assolutamente necessario che sia istituzionalmente previsto che determinate sedute non possano essere pubbliche. Non è possibile che su un fatto si possa imporre il segreto in un procedimento giudiziario o che venga vincolato al segreto il Comitato per i servizi di sicurezza e poi, invece, per una deliberazione a maggioranza di questa Commissione, lo stesso fatto venga qui esposto pubblicamente.

Pur essendo d'accordo con l'opportunità di procedere ad una breve pausa di riflessione, ritengo che possano essere acquisiti i seguenti principi. Non è possibile procedere in modo ipocrita affermando il principio della pubblicità e poi prevedendo un'eccezione così generale da svuotare il principio stesso. Il principio del riserbo, ove vi siano deposizioni, notizie, atti e documenti assunti da questa Commissione che lo rendano necessario, deve essere sancito - e vedremo poi come modellare effettivamente tale principio - soprattutto in considerazione del fatto che tali deposizioni, notizie, atti e documenti riguardano una materia per la quale, nel nostro ordinamento, è usuale il segreto in tutti gli altri settori, anche nell'ambito di organi parlamentari come il Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e di sicurezza.

Ciò posto, mi sembra che possa valere poi il principio generale della pubblicità, salva sempre la possibilità della Commissione di prevedere ulteriori vincoli di segretezza a seconda delle circostanze. Se siamo d'accordo in termini generali su questi principi, salvo approfondirli successivamente, non ritengo sia difficile arrivare alla formulazione di un documento, che mi auguro venga approvato all'unanimità, perchè sarebbe deprecabile che l'avvio dei nostri lavori avvenisse in un clima di contrapposizioni.

PRESIDENTE. Nel tentativo di mediare le differenti posizioni emerse dal dibattito, poichè anche a me dispiacerebbe che la Commissione, proprio all'inizio dei suoi lavori, si dividesse su una materia come questa, desidero proporre una formulazione del testo dell'articolo 13 che ritengo tenga conto delle varie proposte avanzate.

Il primo comma potrebbe essere così formulato: «Tutte le volte che lo ritenga opportuno per le esigenze degli atti previsti all'articolo 6 della legge n. 172, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti». Il secondo comma ritengo che potrebbe rimanere invariato, mentre al terzo comma propongo di sopprimere il periodo iniziale fino alle parole «della Costituzione». Il quarto comma potrebbe rimanere invariato, mentre si potrebbe sopprimere il quinto comma perchè non ha senso rispetto a quello che abbiamo detto. Con questa formulazione mi sembra sia assicurata la riservatezza per quanto concerne le deposizioni, gli atti e i documenti di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge n. 172.

TEODORI. Signor Presidente, l'articolo 6 prevede tutti gli atti. Quello da lei proposto mi sembra un *escamotage*, un trucco.

PRESIDENTE. Ma bisogna tenere conto che poi la Commissione può compiere le sue valutazioni.

TEODORI. L'articolo 6 già citato stabilisce che: «I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado... compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto». Quindi, cosa significa dire: tutte le volte in cui ricorre l'articolo 6? Significa sempre?

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, il mio sforzo tende a rimanere ancorati ad un dato oggettivo. In un primo momento avevo pensato di proporre la formulazione: «per le esigenze degli atti istruttori, determinati dall'articolo 6». Comunque, la sostanza è che per le esigenze degli atti istruttori la Commissione può riunirsi eccezionalmente in seduta segreta, mentre normalmente si riunisce in seduta pubblica. L'articolo 6 è quello che fissa i criteri. Questa è la mia proposta.

RASTRELLI. Desidero, signor Presidente, leggere una nuova formulazione dell'articolo 13, che a me sembra potrebbe essere accolta. Il testo che propongo è il seguente: «La Commissione di norma si riunisce in seduta pubblica.

Il processo verbale di ogni seduta, redatto in forma più ampia di quella prevista dall'articolo 60, primo comma, del Regolamento del Senato, è letto ed approvato all'inizio della seduta successiva.

Solo al fine di garantire la segretezza di atti istruttori di particolare rilevanza compiuti dalla Commissione in base all'articolo 82 della Costituzione, la Commissione può deliberare a maggioranza la seduta segreta. In tal caso si redige e si pubblica nel Bollettino delle

Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati un riassunto dei lavori con l'indicazione degli argomenti trattati, degli intervenuti e delle deliberazioni adottate.

Delle sedute della Commissione è altresì redatto il resoconto stenografico a fini esclusivamente interni della Commissione». A mio avviso, con tale formulazione si fa salva la forma, come richiesto da alcuni commissari, ed è salva la sostanza, che è quella di poter riservare al segreto alcuni atti particolarmente importanti.

**PRESIDENTE.** Senatore Rastrelli, nella sua formulazione è introdotto il concetto di atti rilevanti. Poiché il giudizio su quali atti siano rilevanti diventa un problema, ritengo che sarebbe preferibile richiamarsi alla oggettività degli atti istruttori di cui all'articolo 6 già citato.

Comunque, per consentire la formalizzazione e la distribuzione a tutti i commissari della proposta di mediazione fra le varie ipotesi formulate cui ho poc'anzi fatto cenno, propongo l'accantonamento dell'articolo 13, il cui esame verrà ripreso dopo la votazione dei rimanenti articoli.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

#### Art. 14.

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del Senato della Repubblica.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

#### Art. 15.

1. I poteri di cui al 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1988, n. 172 devono essere esercitati direttamente dalla Commissione.

2. Qualora la Commissione proceda alla formazione di gruppi di lavoro questi sono considerati come articolazioni interne alla Commissione medesima, finalizzate allo svolgimento di attività di studio e di ricerca, prive del potere di compiere atti aventi rilevanza esterna.

**BELLOCCHIO.** Signor Presidente, anche in relazione al dibattito svoltosi presso la Commissione antimafia, di cui anche lei fa parte, è stato sollevato il problema di abolire l'ultima parte del comma 2 dell'articolo 15, sostituendola con le parole: «anche ai fini dello svolgimento di attività di inchiesta e con i poteri dell'autorità

giudiziaria», nel senso che, se è possibile prevedere una sorta di decentramento, di articolazione per gruppi di lavori, agli stessi gruppi dovrebbero essere affidati i medesimi compiti che ha la Commissione ai fini dell'inchiesta.

**PRESIDENTE.** Sono nettamente contrario a questa proposta perchè occorre evitare che la Commissione si divida.

**CASINI.** Concordo con il parere contrario del Presidente su questo emendamento.

**BELLOCCHIO.** Se mi è consentito, vorrei però cercare di illustrare meglio il senso del mio emendamento. Non è possibile che allo sforzo di presentare un emendamento vengano opposte dichiarazioni di contrarietà non motivate. Se i motivi di contrarietà vengono esplicitati potrò cercare di ribadire il mio concetto. Questo è il costume parlamentare.

**RASTRELLI.** La mia contrarietà nasce dalla considerazione che in tali gruppi di lavoro è difficile assicurare la rappresentanza dei gruppi politici minori.

**BELLOCCHIO.** La garanzia della rappresentanza dei gruppi politici minori può essere assicurata dal fatto che la composizione sia definita con una maggioranza qualificata. Questo è un argomento che io accetto. Mi rendo conto, collega Rastrelli, che questo è un argomento serio, tant'è che l'accetto e propongo un momento di riflessione per individuare il modo, se si accetta il principio, in cui salvaguardare i gruppi politici minori.

**CASINI.** Sono contrario per la semplice ragione che a mio parere prevedere la possibilità di articolazioni in sottocommissioni per l'approfondimento dello studio di alcuni fatti particolari può essere utile, ma dobbiamo evitare di creare una pluralità di centri decisionali perchè si rischia la dispersione perdendo la centralità della Commissione. Si rischia di istituire tre, quattro commissioni di lavoro che vanno avanti separatamente, fuori dal quadro di un coordinamento generale.

Non so se la mia motivazione sia convincente, ma sono queste le ragioni della mia contrarietà alla proposta dell'onorevole Bellocchio.

**BELLOCCHIO.** Onorevole Casini, vorrei sottoporre alla sua attenzione il fatto che anche gli organi giudicanti dell'autorità giudiziaria delegano ad alcuni rappresentanti specifiche attività istruttorie. Quindi il suo argomento non è pregnante.

**CASINI.** Qui siamo in sede politica; posso non averla convinta, ma rimango della mia opinione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Bellocchio che intende concedere autonoma rilevanza ai gruppi di lavoro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 16.

Art. 16.

1. La Commissione può procedere a libere audizioni. I parlamentari, i membri del Governo, i magistrati sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione. Le persone che la Commissione intende ascoltare in libera audizione sono convocate dal Presidente di norma mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Metto ai voti l'articolo 16.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 17.

Art. 17.

1. La Commissione può procedere all'assunzione di testimonianze formali.

2. Le persone da ascoltare in sede di testimonianza formale sono convocate dalla Commissione con le modalità previste dall'articolo precedente o mediante notifica a mezzo della polizia giudiziaria.

3. La Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica nel caso di rifiuto di comparire o di mancata presentazione senza giustificato motivo della persona convocata.

4. Le persone ascoltate in sede di testimonianza formale sono ammonite dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assumono nel deporre davanti alla Commissione.

5. Le persone ascoltate ai sensi del presente articolo sono dispensate dal prestare giuramento e non possono essere assistite da un avvocato anche qualora siano indiziate o imputate in procedimenti penali.

Metto ai voti l'articolo 17.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 18.

Art. 18.

1. La Commissione decide caso per caso se procedere mediante libere audizioni parlamentari o mediante testimonianze formali.

2. La Commissione può decidere di passare, valutate le circostanze, dalla libera audizione parlamentare alla testimonianza formale.

3. Le domande sono rivolte per il tramite del Presidente, salvo che questi consenta la formulazione diretta da parte dei singoli commissari, e, a giudizio della Commissione, possono essere riferite a capitoli preventivamente delimitati, discussi e approvati dalla Commissione ed eventualmente comunicati alla persona da ascoltare al momento della convocazione.

4. Il Presidente decide sull'ammissibilità delle domande, a norma delle disposizioni che disciplinano il dibattimento penale.

5. Alle persone ascoltate sarà sottoposto appena possibile il resoconto stenografico dell'audizione o della deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione che delibera in merito.

BELLOCCHIO. Signor Presidente, sono d'accordo sul primo e sull'ultimo comma dell'articolo, mentre sono contrario al secondo e al terzo comma.

Intendo riformulare il secondo comma in questo modo: «Le domande sono rivolte sia per il tramite del Presidente che attraverso la formulazione diretta da parte dei singoli commissari».

Vorrei riformulare il terzo comma come segue: «Il Presidente può esentare il testimone dal rispondere».

Sono queste le modifiche che chiedo siano apportate a questo articolo, anche sulla base dell'esperienza delle altre Commissioni di inchiesta cui ho partecipato.

TEODORI. Presidente, anch'io ritengo che come è accaduto in tutte le Commissioni d'inchiesta il secondo comma debba essere riformulato nella versione appena proposta da Bellocchio in base alla quale il Presidente inizia a formulare le domande, e quindi le pongono gli altri commissari. Ciò è sempre avvenuto anche nelle altre Commissioni d'inchiesta.

Per quanto riguarda il quarto comma, sarei favorevole a stabilire soltanto che il Presidente decida sulla ammissibilità delle domande, perchè il riferimento alle disposizioni del processo penale non è pertinente: l'ammissibilità non può derivare dalle norme del processo penale, ma deriva dall'opportunità politica e dalle altre norme. Qualsiasi riferimento al processo penale non è opportuno.

DE JULIO. Presidente, sono d'accordo con le osservazioni fatte da Bellocchio e da Teodori. Credo che possa mantenersi che le domande sono rivolte per il tramite del Presidente quando la Commissione abbia deliberato uno schema di domande da rivolgere al teste o a chi viene convocato per l'audizione. Esaurite queste domande, ogni commissario deve mantenere il diritto di fare le proprie. Proporrei quindi di formulare il secondo comma come segue: «Le domande sono rivolte per il tramite del Presidente. Esaurite le domande del Presidente, ogni commissario ha diritto di rivolgere direttamente altre domande ai testi».

NICOTRA. Presidente, sono contrario alla proposta di Bellocchio che vuole sostituire alla facoltà del Presidente di decidere sull'ammissibilità delle domande quella di esentare il testimone dal rispondere. Il testimone autonomamente può non rispondere o dà la risposta che vuole, ma è l'ammissibilità l'unico filtro che può essere posto all'audizione del teste. Nel secondo comma si invoca una analogia con la procedura penale; richiamo l'attenzione dei commissari sulla circostanza che proprio in sede di riforma del processo penale è stato previsto che la domanda non venga più rivolta per il tramite del Presidente, ma nel dibattito diretto tra gli imputati e il pubblico ministero. Quindi anche in questo caso il filtro del Presidente va cancellato, tranne che per l'ammissibilità della domanda.

La mia proposta va in questo senso.

PRESIDENTE. Anch'io pensavo di proporre una nuova formulazione dell'articolo. Ritengo che si debba in primo luogo stabilire una scaletta di domande, da preparare anche con il contributo dell'Ufficio di presidenza e, esaurite le domande della scaletta, i singoli commissari abbiamo il diritto di rivolgere le proprie domande. Questa formula mi sembra libera.

RASTRELLI. Propongo un emendamento al primo comma volto a sopprimere la parola «parlamentari» dopo le parole «libere audizioni».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Rastrelli.

**È approvato.**

Presento quindi un emendamento tendente a riformulare i commi 2 e 3 dell'articolo 18 nel seguente modo:

«Le domande sono rivolte per il tramite del Presidente sulla base di capitoli predisposti. Ogni commissario, esaurite le domande del Presidente, ha diritto di rivolgere direttamente altre domande ai testi.

Il Presidente decide sull'ammissibilità delle domande».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18 che nel testo modificato risulta così formulato:

«La Commissione decide caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali. La Commissione può decidere di passare, valutate le circostanze, dalla libera audizione alla testimonianza formale.

Le domande sono rivolte per il tramite del Presidente sulla base di capitoli predisposti. Ogni commissario, esaurite le domande del Presidente, ha diritto di rivolgere direttamente altre domande ai testi.

Il Presidente decide sull'ammissibilità delle domande.

Alle persone ascoltate sarà sottoposto appena possibile il resoconto stenografico dell'audizione o della deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione che delibera in merito».

**È approvato.**

Passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

#### Art. 19.

Se il testimone commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare processo verbale che la Commissione trasmette all'autorità giudiziaria competente.

**È approvato.**

#### Art. 20.

I documenti formati a seguito di accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione sono coperti dal segreto funzionale.

Di fronte ad eventuali richieste da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale, la Commissione valuterà l'opportunità della loro trasmissione in deroga a quanto disposto nel comma 1 del presente articolo.

In ogni caso il Presidente indicherà le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

TEODORI. Signor Presidente, non riesco a comprendere cosa sia esattamente il segreto funzionale richiamato nel comma 1 dell'articolo 20. Debbo confessare che le vaghe aggettivazioni del segreto mi rendono estremamente sospettoso.

PRESIDENTE. In seguito a vari incidenti di percorso, vi è stata una pronuncia della Corte costituzionale che ha definito il concetto di segreto funzionale che copre alcuni atti. Infatti con la sentenza n. 231 del 1975 la Corte costituzionale ha affermato: «Il segreto delle Commissioni di inchiesta non corrisponde a rigore ai vari specifici tipi di segreto previsti dalle norme dei codici di diritto e procedura penale, ma può qualificarsi piuttosto più genericamente come segreto funzionale, del quale spetta alle Commissioni medesime determinare la necessità ed i limiti. Le considerazioni, quanto ai particolari metodi di indagine cui una Commissione di inchiesta può ricorrere, alla natura confidenziale o comunque riservata che possono avere le informazioni ad essa fornite o da essa raccolte, delle quali non sempre la Commissione è in

grado di accertare con sufficiente sicurezza la piena conformità al vero, giustificano infatti l'eventuale segretezza dei risultati in tali forme acquisiti e di questi soltanto, anche per non esporre quanti forniscono informazioni al rischio di conseguenze dannose».

TEODORI. Non posso ritenermi soddisfatto da queste precisazioni.

DE JULIO. Mi sembra di capire che il segreto funzionale sostanzialmente è quello che la Commissione decide di definire come segreto. Ritengo che si tratti di una precisazione tautologica; sarebbe più opportuno parlare di semplice segreto, non di segreto funzionale.

PRESIDENTE. Si tratta, per così dire, di un segreto minore.

RASTRELLI. È un segreto proprio dell'organo.

TEODORI. Ma la Commissione non può apporre alcun segreto!

PRESIDENTE. Si tratta di una facoltà che spetta alla Commissione, alla quale non possiamo comunque rinunciare. Coloro che devono essere ascoltati dalla Commissione debbono avere una simile garanzia.

Metto ai voti l'articolo 20.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Ne do lettura:

#### Art. 21.

Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione, sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.

Gli atti depositati in archivio sono liberamente consultabili dai commissari e dai collaboratori della Commissione.

Non è consentito estrarre copia di atti, delibere e documenti segreti ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1988, n. 172. Tale limite si applica anche nel caso di scritti anonimi.

BELLOCCHIO. Signor Presidente, intendo presentare un emendamento poichè questo articolo potrebbe generare dei dubbi.

Infatti l'ultimo comma dell'articolo 21 recita: «Non è consentito estrarre copia di atti, delibere e documenti segreti ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1988, n. 172. Tale limite si applica anche nel caso di scritti anonimi». Debbo precisare che il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 172 fa riferimento agli atti ed ai documenti, ma non parla di delibere. Ritengo perciò più opportuno sopprimere il riferimento alle delibere e presento un emendamento in tal senso.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole Bellocchio, tendente a sopprimere, all'ultimo comma dell'articolo 21, la parola: «delibere».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:

#### Art. 22.

Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1988, n. 172, la Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** Signor Presidente, intendo presentare un emendamento tendente a sopprimere, al comma 2 dell'articolo 22, le parole: «o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno». Credo che la Commissione su questo argomento debba decidere in sede plenaria.

**BELLOCCHIO.** L'esperienza delle altre Commissioni insegna che si è sempre ritenuto opportuno formare un comitato per decidere quali documenti pubblicare.

**CABRAS.** Sì, ma in fase istruttoria; per quanto riguarda la fase conclusiva ha ragione il collega Staiti di Cuddia delle Chiuse.

**NICOTRA.** Vorrei presentare un emendamento al comma 2 dell'articolo 22 tendente a sostituire il divieto di pubblicazione di scritti anonimi con il divieto della loro acquisizione. Non ritengo possibile infatti che la Commissione possa prendere in considerazione scritti anonimi.

**TEODORI.** Vorrei ricordare che tutto il materiale che proviene dai servizi segreti è anonimo.

**PRESIDENTE.** Senza anonimato non c'è conoscenza.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse tendente a sopprimere, al comma 2, le parole: «, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno,».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal deputato Nicotra volto a sostituire il divieto di pubblicazione di scritti anonimi con il divieto della loro acquisizione.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 23.

#### Art. 23.

Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dai Presidenti delle Camere, di intesa fra di loro.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il Presidente. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 24. Ne do lettura:

#### Art. 24.

La Commissione può avvalersi di collaborazioni specializzate per l'espletamento di attività che richiedano particolari competenze.

A tal fine il Presidente, presi gli opportuni contatti con gli interessati, sottopone all'Ufficio di presidenza le relative delibere. I nominativi dei collaboratori sono comunicati alla Commissione.

I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1988, n. 172 e svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

Ai collaboratori spetta, qualora ciò sia consentito dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti, il cui

ammontare è fissato dall'Ufficio di presidenza. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

**RASTRELLI.** Presento un emendamento tendente a stabilire, al comma 2, che le delibere di nomina dei collaboratori della Commissione vengano sottoposte all'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

**TEODORI.** Visto che stiamo predisponendo un regolamento così analitico, cosa di cui non vi era bisogno, rilevo una mancanza a proposito dell'archivio della Commissione che diventa uno dei fatti essenziali per il nostro lavoro. Occorre prevedere la costituzione di un archivio della Commissione in cui vengano classificati tutti gli atti e a cui i commissari possano avere accesso anche in modo che sia assicurata una facile consultazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Teodori, l'articolo 21 disciplina proprio l'archivio.

**TEODORI.** È la disciplina relativa alla disponibilità e all'accesso dei membri della Commissione che manca.

**PRESIDENTE.** Anch'essa è prevista nell'articolo 21.

Metto ai voti l'emendamento testè presentato dal senatore Rastrelli.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 25. Ne do lettura:

#### Art. 25.

Ciascun componente la Commissione può proporre modifiche o aggiunte alle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione al Presidente di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Le modifiche od aggiunte sono approvate dalla Commissione a maggioranza dei suoi componenti.

**TEODORI.** Propongo la soppressione dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 25.

**Non è approvato.**

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 13 precedentemente accantonato.

Presento una nuova formulazione del testo dell'articolo. Ne do lettura:

Art. 13.

Tutte le volte che lo ritenga opportuno per le esigenze degli atti previsti dall'articolo 6 della legge n. 172 del 17 maggio 1988, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta su richiesta del Presidente o di un decimo dei componenti.

Il processo verbale di ogni seduta, redatto in forma più ampia di quella prevista dall'articolo 60, primo comma, del Regolamento del Senato, è letto e approvato all'inizio della seduta successiva.

Di ogni seduta della Commissione si redige e si pubblica nel Bollettino delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati un riassunto dei lavori con l'indicazione degli argomenti trattati, degli interventi e delle deliberazioni adottate.

Delle sedute della Commissione è altresì redatto il resoconto stenografico a fini esclusivamente interni della Commissione.

TEODORI. Signor Presidente, non sono d'accordo con questa nuova formulazione perchè ritengo che sarebbe ancora più semplice ripetere lo spirito e la lettera della legge istitutiva; ciò significherebbe operare in modo più congruo rispetto alle intenzioni del legislatore. Dire che tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta significa fare un richiamo all'articolo 6 della legge istitutiva che crea delle ambiguità e delle contraddizioni. Poichè abbiamo detto che la questione della segretezza della seduta è un problema di opportunità, questa la si decide tutte le volte che la Commissione lo vuole e non richiamandosi all'articolo 6 della legge istitutiva che è un fatto che può creare enormi contraddizioni.

Propongo pertanto un emendamento tendente a sopprimere, al comma 1, le parole da «per le esigenze previste» fino a «maggio 1988». Inoltre insisto, e in questo senso presento un altro emendamento, sull'esigenza di sostituire, al comma 3, la previsione del riassunto dei lavori con quella del resoconto sommario perchè si tratta di strumenti diversi.

Propongo inoltre un emendamento tendente a sopprimere, al comma 4, le parole «a fini esclusivamente interni della Commissione». Il resoconto stenografico sarà oggetto, alla fine dei lavori, così come è avvenuto per tutte le Commissioni d'inchiesta, di una decisione circa l'opportunità di essere o meno pubblicato.

RASTRELLI. A mio parere la previsione, al comma 1, di un decimo dei componenti per poter richiedere la seduta segreta della Commissione è eccessiva; già in precedenza avevo fatto presente che anche un solo componente della Commissione può avere una simile facoltà.

Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi, in riferimento al fatto che la richiesta di seduta segreta può essere avanzata dal Presidente o da un decimo dei componenti la Commissione, la possibilità di prevedere

che anche un solo componente possa avanzare tale richiesta. Potrebbe, infatti, darsi il caso che un singolo commissario senta l'esigenza di parlare avanti alla Commissione riunita in seduta segreta per esporre fatti di cui sia venuto a conoscenza.

**PRESIDENTE.** Non ritengo sia possibile abbassare il numero dei commissari necessario per la richiesta di seduta segreta. Nel caso prospettato dal senatore Rastrelli, la Commissione individuerà certamente il modo perchè la stessa si possa riunire in seduta segreta.

Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 13 nel testo riformulato.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dall'onorevole Teodori, tendente a sopprimere, al comma 1, il riferimento alle esigenze degli atti previsti dall'articolo 6 della legge n. 172 del 17 maggio 1988.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento, presentato dall'onorevole Teodori, al comma 3, con il quale si propone di prevedere la pubblicazione nel Bollettino delle Commissioni del Senato e della Camera dei deputati del resoconto sommario delle sedute in luogo del riassunto.

**TEODORI.** Desidero sia chiara a tutti la distinzione tra il riassunto e il resoconto dei lavori. Il riassunto, pubblicato per esempio sul Bollettino delle Commissioni della Camera sui lavori della Giunta per le autorizzazioni a procedere, si limita ad indicare l'oggetto della discussione, gli oratori intervenuti e i risultati delle deliberazioni assunte. Il resoconto sommario, invece, è una cosa diversa, è qualcosa di molto più articolato ed approfondito.

**PRESIDENTE.** Desidero far notare che rispetto agli atti che ci accingiamo a compiere le difficoltà della redazione di un resoconto sommario sono notevoli.

**CABRAS.** Il regime di riservatezza che dovrebbe essere assicurato alla Commissione verrebbe meno qualora si adottasse il resoconto sommario.

**MACIS.** Intervengo per cercare di dare un contributo a questa discussione, con la quale si sta tentando, mi sembra con successo, di apportare significativi miglioramenti al testo.

Nella prassi parlamentare il riassunto viene pubblicato in relazione ai lavori di commissioni o giunte che operano in regime di riservatezza. Effettivamente, quando la Commissione opera in regime di pubblicità, indipendentemente dal funzionamento dell'impianto audiovisivo, il resoconto sommario parrebbe la regola. Si potrebbe, quindi, addivenire ad una formulazione del terzo comma che preveda che qualora la Commissione si riunisca in seduta segreta, di questa sarà pubblicato il riassunto, mentre negli altri casi sarà pubblicato il resoconto sommario.

PRESIDENTE. Allora, se l'onorevole Teodori è d'accordo, il terzo comma potrebbe essere riformulato tenendo conto del suggerimento testè avanzato dal senatore Macis.

TEODORI. Posso essere d'accordo con questa proposta, ma desidero ricordare che ormai da dieci anni è in corso una polemica a proposito del riassunto pubblicato dalle Giunte, del quale è stato detto che è uno scandalo. Secondo me il resoconto sommario comprende tutto.

PRESIDENTE. Esiste l'obiettivo difficoltà, segnalata dagli uffici di segreteria della Commissione, di redigere un resoconto sommario di audizioni nel corso delle quali vengono acquisiti particolari elementi come nomi e date, per cui in questi casi, anche quando non si procedesse in regime di segretezza, dovrebbe essere redatto solo un riassunto dei lavori.

TEODORI. Per ovviare a tale difficoltà sarà sufficiente aumentare di una unità il personale di segreteria della Commissione.

PRESIDENTE. Non si tratta di questo, perchè la difficoltà nasce proprio dal carattere degli elementi acquisiti nel corso di certe sedute.

MACIS. Ma quando, per fare un esempio, la Commissione bicamerale per il Mezzogiorno ha ascoltato il presidente dell'Efim è stato redatto il resoconto sommario.

PRESIDENTE. Occorre però sia chiaro che, qualora ci si trovi di fronte a sedute particolari, nel corso delle quali possono essere forniti in gran quantità dati, cifre e così via, non è possibile redigere il resoconto sommario.

BELLOCCHIO. Desidero sottolineare l'opportunità che nel riassunto delle sedute si dia conto, oltre che degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate, anche degli interventi e non solo degli intervenuti.

PRESIDENTE. Nel caso di sedute segrete il riassunto non può evidentemente dare conto di questo.

Formalizzando l'integrazione proposta dal senatore Macis all'emendamento dell'onorevole Teodori, la formulazione del terzo comma, dopo le parole: «dei deputati», è la seguente: «un resoconto sommario. Quando la Commissione si riunisce in seduta segreta si redige un riassunto dei lavori con l'indicazione degli argomenti trattati, degli intervenuti e delle deliberazioni adottate».

TEODORI. Mi permetto di suggerire la seguente formulazione, di contenuto identico, ma che mi sembra più chiara: «si dà notizia delle riunioni della Commissione attraverso la pubblicazione nel Bollettino delle Commissioni del Senato e della Camera dei deputati, sotto forma

di riassunto per le sedute segrete e sotto forma di resoconto sommario per le sedute pubbliche».

**PRESIDENTE.** Occorre sia specificato che il riassunto deve recare l'indicazione degli argomenti trattati, degli intervenuti e delle deliberazioni adottate.

**TEODORI.** Certamente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento al comma 3, presentato dall'onorevole Teodori, con l'integrazione proposta dal senatore Macis.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento al comma 4, presentato dall'onorevole Teodori, tendente a sopprimere, dopo la parola: «stenografico», le parole: «a fini esclusivamente interni della Commissione».

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti il regolamento interno nel suo complesso, con riserva di coordinamento.

**È approvato.**

#### *SU UNA LETTERA DEL SENATORE BOATO*

**PRESIDENTE.** Do lettura di una lettera del senatore Boato che comunica la propria decisione, dettata da ragioni di opportunità politica, di astenersi dai lavori della Commissione in attesa che la sua posizione giudiziaria, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio Calabresi, venga definitivamente chiarita. Nel dare atto della suddetta comunicazione, formulo l'auspicio che entro breve tempo la situazione processuale del senatore Boato possa essere definita.

*La seduta termina alle ore 17.*